

**REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE
DALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO**

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La Mediazione e' una procedura, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo, neutrale imparziale ed indipendente – Il Mediatore - finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione, ove previsto dalla legge o su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
3. Possono essere sottoposte all'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine tutte le controversie afferenti diritti disponibili comprese quelle individuate ex Legge.
4. Nelle materie individuate dalle norme di Legge le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il tentativo di mediazione, tuttavia lo svolgimento del tentativo di mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari
5. L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine non fornisce consulenza legale.
6. Il presente regolamento é applicabile alla conciliazione di controversie di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria ovvero di una previsione di legge ovvero su invito del Giudice. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di conciliazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
7. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore, fatto salvo -nelle sole ipotesi di mediazione obbligatoria- esplicita rinuncia in tal senso da sottoscrivere e depositarsi al momento del deposito dell'istanza o dell'adesione, su apposito modulo dell'Organismo.
8. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi fatto salvo diverse previsioni legislative.

ART. 2 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di Conciliazione presso l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine degli Avvocati di Prato devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata come da modello predisposto (allegato "A") che deve contenere:
 - L'organismo adito;
 - I dati identificativi della parte istante e quelli delle altre parti, nonché i dati identificativi del difensore della parte istante, nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 7;
 - L'oggetto e le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire riservando al primo incontro di mediazione l'esibizione e l'eventuale produzione di quelli riservati al solo Mediatore;
 - l'indicazione del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile.
2. Al momento della presentazione della domanda, ciascuna parte istante dovrà versare presso la Segreteria la quota a suo carico delle spese di avvio della procedura nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta.
3. L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE si riserva la facoltà di non accettare la domanda per ragionevoli motivi. Il deposito della domanda di conciliazione, nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata (allegato "B"), commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE..

Art. 3 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

1. L'organizzazione della procedura avviene a cura della Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE.

2. La parte che intende richiedere la mediazione (istante) deposita domanda di conciliazione avanti alla segreteria dell' ORGANISMO DI CONCILIAZIONE secondo il modello previsto (allegato "A") depositando contestualmente la somma per spese di avvio del procedimento secondo in tariffario al momento vigente (oltre oneri fiscali in quanto dovuti), nonché l'indennità di mediazione (oltre oneri fiscali in quanto dovuti) secondo quanto previsto dall'allegato "A"; la somma versata a titolo di indennità sarà provvisoriamente inserita in uno speciale conto relativo a somme in deposito tenuto dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE .

3. Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale vengono man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.

4. I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n°196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, sono accessibili esclusivamente alla parte istante ed a quelle che abbiano preventivamente aderito al procedimento, previo pagamento del rimborso dei costi di copia come determinati nell'allegato B

5. L'Organismo provvede a designare la persona del Mediatore ai sensi del successivo art.4. Il Mediatore designato, provvede a comunicare alla Segreteria l'accettazione dell'incarico inviando alla Segreteria stessa apposita dichiarazione di imparzialità, ed insussistenza di cause d'incompatibilità e fissando la data ed il luogo dell'incontro di mediazione, che si terrà, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, entro quindici (15) giorni dal deposito della domanda della parte istante.

6. La segreteria comunica alle parti istanti, il nominativo del Mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

Le parti istanti cureranno personalmente la comunicazione alle altre parti, in forma comprovante l'avvenuta ricezione, della domanda di mediazione, del nominativo del Mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione, e copia del presente regolamento, con l'invito alle controparti a voler comunicare, all'Organismo incaricato, almeno cinque giorni prima della data dell'incontro di mediazione, la propria adesione

7. Le parti che hanno ricevuto la domanda di conciliazione, almeno 5 giorni prima dell'incontro di mediazione fissato, devono comunicare la loro adesione, depositando una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire -avendo cura di precisare quali comunicazioni e documenti devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Mediatore. Contestualmente all'adesione dovranno essere corrisposte le spese di avvio della procedura di conciliazione nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta, nonché l'indennità di mediazione (oltre oneri fiscali in quanto dovuti) secondo quanto previsto dall'allegato "B".

8. In caso di mancata adesione o mancata presenza al primo incontro di mediazione il mediatore, salvo che non sia stata richiesta la formulazione di una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo 28/2010, come previsto nel successivo art.9, ne redige il relativo verbale e la Segreteria, previo conguaglio dell'indennità di mediazione ne rilascia copia conforme ad istanza delle parti . In tal caso la somma depositata dall'istante relativa all'indennità di mediazione e versata nello speciale conto delle somme in deposito verrà a questi restituita.

9. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Conciliazione Forense di Prato e/o il responsabile del suddetto organismo ovvero persona da lui delegata, designa un Mediatore tenendo conto dei criteri di rotazione e di quanto previsto nello Statuto. Il mediatore fissa il primo incontro tra le parti dandone immediata comunicazione alla Segreteria con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L'Organismo ricevuta l'adesione di tutte le altre parti provvede a trasferire le somme relative all'indennità di mediazione dallo speciale conto relativo alle somme in deposito nel normale capitolo di entrata emettendo, se dovuta, regolare fattura alle parti.

10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Ove non si possa procedere in tal senso il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali che saranno remunerati, a carico delle parti, secondo quanto previsto dal tariffario allegato al presente regolamento.

11. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, gli onorari potranno essere aumentati sino ad un massimo del 25% con preventivo avviso alle parti.

12. Qualora all'incontro fissato una o più delle parti interessate non si dovessero presentare senza giustificazione, il versamento dell'indennità di mediazione effettuato dalle stesse verrà trattenuto dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute, compreso l'onorario del mediatore.

Art. 4 - IL MEDIATORE, IMPARZIALITÀ E DOVERI.

1. Presso la Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE è depositato l'elenco dei Mediatori accreditati, avvocati e praticanti abilitati al patrocinio regolarmente iscritti all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Prato.

2. L'elenco è gestito e tenuto aggiornato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE.

3. Il Mediatore potrà essere scelto dalle parti o, in difetto, indicato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine secondo criteri di rotazione tra i Mediatori regolarmente iscritti nell'elenco depositato presso l'ORGANISMO .

4. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, l'ORGANISMO, previo accordo con le parti, potrà nominare un "collegio di Mediazione" composto da un massimo di tre membri.

5. Il Mediatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse in ordine alla procedura di conciliazione per la quale è stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e alla Segreteria dell'ORGANISMO ogni eventuale motivo di incompatibilità.

6. A tal fine, prima dell'inizio del procedimento di Conciliazione, lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato.

7. Qualora l'incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di Conciliazione, il Mediatore dovrà informare immediatamente le parti e la Segreteria dell'ORGANISMO

8. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di Conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

9. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e/o del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

10. Alle procedure di Conciliazione potrà assistere un numero non superiore a tre tirocinanti e /o un ausiliario scelto dal Mediatore.

11. I soggetti sopradetti dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Mediatore professionista e sottoscrivere, altresì, identica dichiarazione di impegno ove prevista.

12. I Conciliatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Europeo di Condotta per Mediatori (allegato "C") approvato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE , depositato presso la Segreteria per l'eventuale consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli livelli qualitativi richiesti dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE frequentando i corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore, nonché, partecipare, nell'arco del biennio quale mediatore o tirocinante ad almeno venti casi di mediazione svolti presso qualsiasi Organismo iscritto e quale che sia l'esito del relativo procedimento. L'organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti è facoltà dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Conciliatori.

Art. 5 - COMPITI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare una soluzione negoziata della stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse.

2. Egli gestisce la procedura di Conciliazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.

3. Quando l'accordo non è raggiunto o in qualunque momento del procedimento il Mediatore formula una proposta di conciliazione solo se le parti gliene fanno concorde richiesta.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs. 04.03.2010 n. 28.

4. La proposta del Mediatore è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 6 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il Procedimento di Mediazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE o da questo individuata o, ancora, presso qualunque altra sede scelta di comune accordo dalle parti interessate. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Mediatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti.

2. Il Mediatore d'accordo con le parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.

3. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Mediatore per il buon esito della procedura.

4. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.

5. Il Mediatore se lo ritiene necessario, può nominare un consulente tecnico con spese a carico delle parti.

6. Il procedimento di conciliazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine perentorio di 4 mesi a far data dal deposito della domanda di conciliazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

Art. 7 - RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. La Conciliazione è riservata. Il Mediatore, le parti ed ogni persona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo consenso della parte dalla quale provengono, sono ugualmente riservate.

3. Le informazioni e i documenti che l'ORGANISMO ed il Mediatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso.

4. In relazione a quanto precede:

l'ORGANISMO e il Mediatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna;

- le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o della parte dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa la prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

- il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. E si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p., in quanto applicabili.

- nell'eventualità in cui le parti siano assistite da Avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.

Art. 8 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Nell'ipotesi in cui il Mediatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla Segreteria dell'Organismo per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla Segreteria, per giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore incaricato del procedimento.

ART. 9 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RCA E RESPONSABILITÀ MEDICA

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art.5 comma 3, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione prima dell'inizio dell'incontro di mediazione;
2. La segreteria informa l'altra, o le altre parti, che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta e che tale proposta sarà formulata anche in caso di mancata loro adesione. Qualora tal richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

ART. 10 – PATROCINIO A SPESE DELLE STATO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'ORGANISMO apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 11 – DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA

1. La Conciliazione si conclude
 - a) con il conseguimento dell' accordo;
 - b) per rinuncia di una o di entrambe le parti al tentativo di Conciliazione;
 - c) quando il Mediatore ritiene che non sussistano le condizioni per raggiungere un accordo;
 - d) con la proposta del Mediatore, se richiesta dalle parti.
 - e) con la proposta di conciliazione formulata, ex art. 9, su istanza di una delle parti.
2. In caso di raggiungimento dell'accordo, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 Cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
3. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
3. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale, con l'indicazione della eventuale proposta formulata nel caso che le parti gliene abbiano fatto concorde richiesta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
5. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione. (all.to "D")

ART. 12 – EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale di Prato.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13 - INDENNITA' PER LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.

L'indennità spettante all'organismo di conciliazione comprende le spese di avvio della procedura e le spese di conciliazione ed è stabilita secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all'Organismo di conciliazione dell'Ordine.

Le spese di conciliazione comprendono i costi di amministrazione dell'organismo di conciliazione e l'onorario del mediatore, nella misura rispettivamente del 40% e del 60%.

Tali spese sono dovute per l'intero procedimento di conciliazione indipendentemente dal numero degli incontri svolti e rimangono fissate nella stessa misura anche nel caso in cui il procedimento si svolga a cura di un collegio di conciliatori.

Art. 14 - RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA

1. Alla procedura di Conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri. Lo stesso potrà farsi assistere da un professionista di sua fiducia del quale dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale ed il recapito al momento della compilazione della scheda.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dal **19.10.2011**, e sostituisce quelle precedenti.
2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Conciliazione.
3. Gli allegati al presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 e successive modifiche.

Il Presidente

Il Consigliere Segretario

ALLEGATO B

Composizione delle indennità spettanti all'organismo di conciliazione

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

2. Per le **spese di avvio** del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (oltre IVA 21% e così per **€ 48,40**), che dovrà essere versato, dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della adesione.

3. Contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, oltre all'assegno di cui al punto 2), dovrà esser depositato assegno circolare di importo pari all'indennità di mediazione dovuta secondo il tariffario sotto riportato, maggiorato di IVA 21%, entrambi intestati ed intestati "**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO**".

4. Per le spese di conciliazione sono dovuti **da ciascuna parte** gli importi indicati nei seguenti TARIFFARI

Nel Caso di nomina di un consulente tecnico, l'onorario sarà determinato dall'ODC.

TARIFFARIO A

da applicarsi per le materie di cui all'art.5 comma 1 e successive modifiche (cd. **Mediazione obbligatoria**) i cui importi sono già ridotti ai sensi dei decreti Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n°180 e 6 luglio 2011 n°145 e comprensivi di IVA al 21%.

Valore della lite

Per ciascuna parte	tariffa	Iva compresa
Fino a € 1.000	43,34	€52,45
Da € 1.001 a € 5.000	86,67	€104,88
Da € 5.001 a € 10.000	160,00	€193,60
Da € 10.001 a € 25.000	240,00	€290,40
Da € 25.001 a € 50.000 *	400,00	€484,00
Da € 50.001 a € 250.000	666,67	€806,69

Per gli scaglioni di cui sopra in caso di mancata partecipazione di una parte

€48,40

Da € 250.001 a € 500.000	1.000,00	€1.210,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	1.900,00	€2.999,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	2.600,00	€3.146,00
Oltre € 5.000.000	4.600,00	€5.566,00

Per gli scaglioni di cui sopra in caso di mancata partecipazione di una parte

€60,50

*** valore indeterminabile**

TARIFFARIO B
ex D.M. 180 del 2010 comprensivo di IVA al 21%

Per ciascuna parte	tariffa	Iva compresa
Fino a € 1.000	65,00	€78,65
Da € 1.001 a € 5.000	130,00	€157,30
Da € 5.001 a € 10.000	240,00	€290,40
Da € 10.001 a € 25.000	360,00	€435,60
Da € 25.001 a € 50.000 *	600,00	€726,00
Da € 50.001 a € 250.000	1.000,00	€1.210,00

Per gli scaglioni di cui sopra in caso di mancata partecipazione di una parte €48,40

Da € 250.001 a € 500.000	2.000,00	€2.420,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	3.800,00	€4.598,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	5.200,00	€6.292,00
Oltre € 5.000.000	9.200,00	€11.132,00

Per gli scaglioni di cui sopra in caso di mancata partecipazione di una parte €60,50

***valore indeterminabile**

5. Il valore delle lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

6. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alla parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della adesione.

8. Il pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di conciliazione dovrà essere effettuato, a mezzo di due distinti assegni circolari, da depositare presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Prato, ed intestati "Organismo di conciliazione forense di Prato".

9. In caso di mancata adesione della parte invitata (ovvero anche in caso di mancata partecipazione all'incontro di parte istante) verrà restituito l'assegno relativo alla indennità di mediazione e consegnato il verbale negativo previo pagamento, sempre con assegno circolare intestato "Organismo di conciliazione forense di Prato", della indennità sopra indicata.

10. Ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.M. 180 del 2010 e successive modifiche l'indennità di mediazione, ad eccezione che per le materie di cui all'art.5 comma 1 Decreto legislativo n°28 del 2010, potrà essere aumentata:

-fino ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

-di un quinto nel caso di formulazione della proposta;

e, in ogni caso, anche nelle materie sopra indicate:

- deve essere aumentata fino ad un quarto in caso di successo della mediazione.

per il rimborso delle spese di copia, il richiedente, che abbia regolarmente aderito al procedimento, dovrà versare, all'atto della richiesta €0,25 per ogni facciata
